

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DINARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1969

Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di venire incontro all'urgente necessità di normalizzare la situazione della scuola secondaria italiana di primo e di secondo grado, oggi molto incerta e caotica per cause molteplici ma soprattutto per la presenza di un elevatissimo numero di insegnanti incaricati e supplenti, dei quali una percentuale assai notevole è costituita da non abilitati.

La situazione, che nel dopoguerra si era andata aggravando di anno in anno per la insufficienza delle cattedre messe a concorso, ha raggiunto nell'ultimo quinquennio un limite di eccezionale gravità, in seguito all'applicazione della legge 1859 del dicembre 1962, istitutiva della nuova scuola media. La predetta legge, infatti, è stata approvata senza che ci si preoccupasse di acclarare preventivamente se vi fosse in quel momento in Italia il personale direttivo e docente sufficiente a coprire le svariate migliaia di presidenze e le decine di migliaia di nuove cattedre scaturite dall'attuazione della legge stessa.

Una tale paradossale situazione ha costretto provveditori agli studi e capi di istituto a ricorrere alle prestazioni di insegnanti non abilitati e, in moltissimi casi, an-

che di studenti universitari e di personale comunque sprovvisto del prescritto titolo di studio. Si è immesso, così, nell'insegnamento un grandissimo numero di docenti non di ruolo, dei quali moltissimi, per ragioni facilmente comprensibili, non sono fino ad oggi riusciti (o non hanno neppure tentato) a conseguire il titolo di abilitazione richiesto per l'insegnamento nelle scuole medie, mentre hanno potuto affinare le loro capacità didattiche mediante una esperienza pluriennale.

Il Parlamento ha soltanto di recente cercato di venire incontro alle legittime aspirazioni del personale docente non di ruolo, mediante l'approvazione della legge 13 giugno 1969, n. 282, con la quale si dà la possibilità a decine di migliaia di insegnanti di ottenere la nomina a tempo indeterminato, con diritto agli scatti biennali, all'assistenza del « Kirner » e alla pensione a carico dello Stato.

È andato intanto profilandosi, negli ultimi mesi, sempre al fine di risolvere lo scottante problema dei non di ruolo, un certo orientamento per la istituzione di cosiddetti corsi abilitanti i quali, stando ad una prima sommaria accezione, dovrebbero servire a sostituire i tradizionali esami di abilitazione. Pur non negando, in linea di princi-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pio, una certa qual validità ai predetti corsi, riteniamo comunque che simile proposta — peraltro ancora non chiaramente formulata — non servirebbe a risolvere, se non in piccola parte, il problema del personale docente, dato che i corsi in questione, se istituiti ed attuati con serietà, non potrebbero funzionare che in un numero limitato di sedi (prevedibilmente in quelle universitarie) e non potrebbero quindi accogliere che una percentuale assai modesta di coloro che chiederebbero di parteciparvi.

In attesa comunque che il grosso problema del reclutamento del personale docente venga organicamente affrontato dal Parlamento in senso più moderno e funzionale, il presente disegno di legge intende affiancarsi ad altre iniziative per dare ai più anziani tra i professori non di ruolo la possibilità di conseguire, senza doversi allontanare dalla propria sede, la cosiddetta abilitazione didattica, mediante norme simili a quelle stabilite dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 8 ottobre 1957, numero 1303. Secondo tali norme, come si ricorderà, gli insegnanti non abilitati che avevano prestato servizio per un certo numero di anni presso istituti d'istruzione media governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti, furono ammessi al conseguimento dell'abilitazione in seguito all'esito favorevole di una ispezione, effettuata presso l'istituto dove si trovavano a prestare servizio, e ad un colloquio, intesi rispettivamente ad accertare l'attitudine professionale e la preparazione culturale e didattica, nei limiti dei programmi vigenti.

L'abilitazione didattica, così come viene riproposta, costituirà il primo passo per l'immissione nei ruoli di una categoria di insegnanti che per tanti anni ha assolto in modo generalmente lodevole il compito affidatole, pur fra le legittime preoccupazioni di una posizione giuridica quanto mai precaria.

Per le suesposte ragioni, confido che il presente disegno di legge possa incontrare l'approvazione degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli insegnanti non abilitati delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, forniti del titolo di studio previsto dalle norme vigenti per la ammissione agli esami di abilitazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto almeno quattro anni di lodevole servizio quali incaricati, possono conseguire l'abilitazione didattica da attuarsi secondo i contenuti normativi di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e con modalità analoghe a quelle previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303.

Il periodo di servizio di cui al precedente comma è ridotto della metà per gli ex combattenti ed assimilati.